

Lotta alle frodi ai danni dell'IVA legate al commercio elettronico

Le modifiche apportate al quadro normativo relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il commercio elettronico hanno introdotto il principio di destinazione per le transazioni transfrontaliere tra imprese e consumatori (B2C). L'identificazione delle imprese online che forniscono beni e servizi a clienti di altri Stati membri sarà fondamentale per garantire la conformità alle norme sull'IVA e contrastare le frodi ai danni dell'IVA nell'ambito del commercio elettronico. Il Parlamento dovrebbe votare due proposte della Commissione durante la sessione plenaria di dicembre.

Contesto

Con l'entrata in vigore del nuovo quadro normativo sull'IVA nel commercio elettronico, a gennaio del 2021 ([direttiva \(UE\) 2017/2455 del Consiglio](#)), sarà difficile per le autorità fiscali dei paesi in cui sono situati i consumatori individuare e contrastare le frodi ai danni dell'IVA nel commercio elettronico transfrontaliero, in quanto tali autorità si baseranno su informazioni trasmesse da fornitori di un altro Stato membro che potrebbero sottrarsi ai propri obblighi in materia di IVA. I pagamenti nell'ambito del commercio elettronico coinvolgono generalmente intermediari (prestatori di servizi di pagamento (PSP), come ad esempio fornitori di servizi di credito e di addebito diretto) che detengono dati relativi ai pagamenti (come previsto dalla seconda direttiva sui servizi di pagamento del 2015 ([direttiva \(UE\) 2015/2366](#))).

Le proposte della Commissione europea

Il 12 dicembre 2018 la Commissione ha adottato due proposte che mirano a colmare la carenza di informazioni che ostacola il lavoro delle autorità fiscali, concedendo a queste ultime l'accesso alle informazioni sui pagamenti e rafforzando la cooperazione tra autorità.

La [proposta](#) di direttiva del Consiglio che modifica la [direttiva 2006/112/CE](#) imporrebbe ai PSP l'obbligo di tenere una documentazione sui pagamenti transfrontalieri inerenti al commercio elettronico, in modo da poter identificare i fornitori transfrontalieri.

La [proposta di regolamento](#) che modifica il regolamento sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA ([regolamento \(UE\) n. 904/2010](#)) istituisce un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) gestito dalla Commissione, ai fini dell'individuazione e dell'investigazione di frodi ai danni dell'IVA, e accessibile esclusivamente ai funzionari di collegamento di [Eurofisc](#). La proposta obbliga inoltre gli Stati membri a raccogliere la documentazione resa disponibile per via elettronica dai PSP, consentendo a questi ultimi di conservare tale documentazione in un sistema elettronico nazionale per una durata fissa di due anni. Lo scambio di informazioni avverrebbe tramite una rete di comunicazione sicura.


La Commissione ha consultato il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) in merito alle proposte e il 14 marzo 2019 il GEPD ha adottato un [parere](#). Entrambe le proposte sarebbero applicabili dal 1° gennaio 2024.

L'iter legislativo

L'adozione delle proposte richiede una decisione unanime del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo (procedura legislativa speciale). Nel corso del 2019 le proposte sono state esaminate in sede di Consiglio dal Gruppo "Questioni fiscali" e l'8 novembre 2019 è stato raggiunto un accordo ([approccio generale](#)) sui testi di compromesso. Per quanto riguarda il Parlamento, le proposte sono state deferite alla commissione per i problemi economici e monetari (ECON), che ha nominato Lidia Pereira (Portogallo, PPE) relatrice per entrambe le proposte. Le relazioni, quali votate in seno alla commissione ECON il 2 dicembre 2019, dovrebbero essere discusse in Aula durante la tornata di dicembre 2019.

EPRS Lotta alle frodi ai danni dell'IVA legate al commercio elettronico

Procedura di consultazione: [2018/0412\(CNS\)](#) e [2018/0413\(CNS\)](#) Commissione competente per il merito: ECON; relatrice: Lidia Pereira (PPE, Portogallo).



Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2019.

eprs@ep.europa.eu <http://www.eprs.ep.parl.union.eu> (intranet) <http://www.europarl.europa.eu/thinktank> (internet) <http://epthinktank.eu> (blog)

